Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1959, n. **1163**.

Istituzione di ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una ricompensa intesa a premiare coloro che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con altri rilevanti contributi, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo in genere.

Art. 2.

La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.

Art. 3.

Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta:

dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici;

dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

da tre presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro;

dal direttore generale dell'A.N.A.S.;

da tre direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, scelti dal Ministro;

dal presidente del Consiglio superiore di sanità;

dal presidente della 3ª Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

da due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verrà effettuata in occasione di solenni ricorrenze.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000, si farà fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — MEDICI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1164**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
« Diritto tributario »;
« Diritto privato comparato »;
« Diritto pubblico comparato »;
« Dottrina generale dello Stato ».
Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di:
« Diritto coloniale »;
« Legislazione del lavoro ».

Art. 92. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
« Tecnologie chimico-farmaceutiche »;
« Tecnologie chimico-agrarie »;
« Chimica teorica ».

E' inoltre soppresso l'undicesimo comma, nel quale si tratta dell'obbligatorietà da parte degli studenti che si iscrivono al 1° anno del triennio, di sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1165.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2069, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
« Chirurgia di pronto soccorso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1166.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada Tremoli del comune di Papasidero (Cosenza).

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 15 agosto 1957, integrato con dichiarazione del 13 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada Tremoli del comune di Papasidero (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1167.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Madonna Assunta, in frazione Casteldarne del comune di Chienes (Bolzano).

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 21 novembre 1958, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Madonna Assunta, in frazione Casteldarne del comune di Chienes (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1168.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano, in località Acciarello del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano, in località Acciarello del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1169.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Barriera di Francia del comune di Torino.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 15 dicembre 1957, integrato con due dichiarazioni del 16 dicembre stesso anno e del 6 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Barriera di Francia del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto Presidenziale 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1958, registro n. 11, foglio n. 18, con il quale fu stabilito nel numero di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1958-1959;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente anche per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è determinato per l'esercizio finanziario 1959-1960 nel numero di una unità classificabile alla seconda categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1959
Registro n. 8, *foglio n.* 374

(118)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1959.

Elevazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Perugia ad Ispettorato regionale del lavoro per l'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Perugia, in applicazione dell'art. 6 del citato decreto Presidenziale, la denominazione e le funzioni di Ispettorato regionale del lavoro per l'Umbria;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1960, l'Ispettorato del lavoro di Perugia assume la denominazione e le funzioni di Ispettorato regionale del lavoro per l'Umbria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1959
Registro n. 13 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 374. — BARONE

(103)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso insulare di Chioggia (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 ottobre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso insulare di Chioggia e Sottomarina (Venezia), esclusa l'isola dei Saloni e la Stazione marittima, mentre la diga delle Saline e la sponda di ponente dal canale Lombardo, per una profondità di tre metri, sono comprese nella zona vincolata;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chioggia;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dal comune di Chioggia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di suggestiva bellezza panoramica, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, con mirabile e spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il complesso insulare come sopra specificato, sito nel territorio del comune di Chioggia, compresa la nuova sacca Unione e di Sottomarina da via San Marco alla laguna, a cominciare dal serbatoio dell'acquedotto fino al forte di San Felice, compresa l'isola lagunare di Vignole o Buoncastello, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di suggestiva bellezza panoramica, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, con mirabile e spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Chioggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 31 *ottobre* 1956 *alle ore* 9, *presso la Soprintendenza ai monumenti di Venezia (Palazzo Ducale) convocata per discutere il seguente ordine del giorno*:

1) CHIOGGIA: Tutela paesistica.

(*Omissis*).

1° punto: Il presidente fa presente l'urgente necessità di porre sotto tutela il complesso paesistico di Chioggia e Sottomarina (quest'ultima già detta « Chioggia Minore »), situata all'estremità meridionale della laguna veneta: brevemente ne illustra le caratteristiche di tipici centri pescherecci, ove canali e calli sono ancora oggi animati dalle variopinte vele dei bragozzi adriatici, dalle reti stese a festoni tra le armoniose e garbate case, caratteristiche che hanno fatto per lungo tempo di Chioggia e Sottomarina la meta dei pellegrinaggi artistici di illustri stranieri e di tutta una scuola di pittori notissimi; basti ricordare Leopoldo Robert, Von Haanen, Stakel, Ruben; e tra gli italiani Carcano, Bezzi, Serra, Mosè e Bianchi e i veneziani Ciardi, Fragiacomo, Ettore Tito, Silvio Rota e Luigi Nono.

Il presidente fa presente poi che negli ultimi anni sono sorte parecchie nuove sgradevoli costruzioni di stile moderno; si profila perciò la minaccia che in breve si possa mutare il tipico originale aspetto della cittadina lagunare che si può a ragione definire una minore Venezia; pertanto propone che il vincolo del complesso di Chioggia (compresa la nuova sacca Unione), e di Sottomarina per la zona compresa da via San Marco alla laguna (a cominciare dal serbatoio dell'acquedotto fino al forte di San Felice), compresa l'isola lagunare di Vignole o Buoncastello (come da mappa allegata).

La Commissione dopo alcune obbiezioni del rappresentante del sindaco di Chioggia, con voto unanime, approva e propone il vincolo con la seguente motivazione: essendo il complesso di Chioggia e Sottomarina di eminente interesse paesistico per le sue caratteristiche di affinità con l'aspetto interno e lagunare della vicina Venezia.

(*Omissis*).

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, confermato e firmato.

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: dott. A. M. PAPPALARDO

(132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 505-MI, della cessata ditta Azzola Leone, già esercente in Milano, via Vittorio Colonna n. 12.

(95)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 89-VI, della cessata ditta Munari Domenico, già esercente in Vicenza, via Raffaele Pasi n. 28.

(96)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Ministeriale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 26-10-1959	Registrazione alla Corte dei Conti						
									Reg. Agric.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	CECCARELLI Luigi e Giuseppe fratelli, di Tommaso	6- 9-52	1405	18-10-57	9	13- 1-58	5956/3860	9-12-59	17	316	4.505.000	1.200.000	Banca Naz.le del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	CECCHERINI Pier Terige di Domenico	26-10-52	1884	20-11-57	30	4- 2-58	6003/3907	9-12-59	17	315	1.225.000	355.000	Id. Id.	Id.
3	DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo	27-12-52	3942	30- 1-58	81	3- 4-58	5957/3861	9-12-59	17	314	58.215.000	16.100.000	Id. Id.	Id.
4	DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo	27-12-52	3943	18-10-57	9	13- 1-58	5958/3862	9-12-59	17	313	1.885.000	520.000	Id. Id.	Id.
5	FIORENTINI Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina, fu Francesco	26-10-52	1916	23- 4-58	165	10- 7-58	5990/3894	9-12-59	17	312	8.870.000	2.855.000	Id. Id.	Id.
6	GERINI Anna-Maria-Cecilia fu Pietro	18-12-52	3642	18-10-57	9	13- 1-58	5959/3863	9-12-59	17	311	6.170.000	1.630.000	Id. Id.	Id.
7	GINORI CONTI Giovanni fu Pietro	18-12-52	3517	10- 3-58	124	24- 5-58	5960/3864	9-12-59	17	310	6.480.000	1.710.000	Id. Id.	Id.
8	GUASTINI Adello e Carlo di Attilio	29-11-52	2694	12- 8-57	269	30- 8-57	5961/3865	9-12-59	17	309	6.985.000	1.855.000	Id. Id.	Id.
9	MAGLIOLI Francesco fu Andrea	29-11-52	2699	20-11-57	30	4- 2-58	5992/3896	9-12-59	17	308	5.060.000	1.525.000	Id. Id.	Id.
10	MICARA Gianfilippo fu Ferdinando	29-11-52	2867	8- 1-58	63	13- 3-58	5993/3897	9-12-59	17	307	1.330.000	385.000	Id. Id.	Id.
11	MICARA Gianfilippo fu Ferdinando	29-11-52	2856	9- 8-57	269	30-10-57	5994/3898	9-12-59	17	306	4.895.000	1.550.000	Id. Id.	Id.
12	MICARA Gianfilippo fu Ferdinando	29-11-52	2868	20-11-57	30	4- 2-58	5995/3899	9-12-59	17	305	3.640.000	1.150.000	Id. Id.	Id.
13	MONTENERO Gabriella fu Francesco	29-11-52	2895	3- 3-58	120	20- 5-58	5963/3867	9-12-59	17	304	4.890.000	1.340.000	Id. Id.	Id.
14	MONTENERO Gabriella fu Francesco	29-11-52	2896	3- 3-58	120	20- 5-58	5964/3868	9-12-59	17	303	3.665.000	1.005.000	Id. Id.	Id.
15	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	3-10-52	1768	24- 7-58	258	24-10-58	5996/3900	9-12-59	17	302	8.080.000	2.620.000	Id. Id.	Id.
16	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	3-10-52	1769	24- 7-58	258	24-10-58	5997/3901	9-12-59	17	301	5.730.000	1.860.000	Id. Id.	Id.
17	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	3-10-52	1770	24- 7-58	258	24-10-58	5998/3902	9-12-59	17	300	110.000	35.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 17 dicembre 1959

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

(6947)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 13 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621,10	620,90	621,05	620,90	621 —	621 —	620,95	621 —	620,80	620,90
$ Can. .	651,30	651,50	651,25	651,25	650,50	651 —	651,375	650,75	650,85	651 —
Fr. Sv. .	143,70	143,60	143,65	143,65	143,65	143,73	143,65	143,70	143,71	143,60
Kr. D.	89,90	89,86	89,88	89,85	89,95	89,89	89,86	89,88	89,87	89,85
Kr. N.	86,88	86,82	86,86	86,83	86,85	86,85	86,83	86,85	86,84	86,85
Kr. Sv. .	119,90	119,90	119,86	119,88	119,85	119,89	119,86	119,90	119,88	119,85
Fol.	164,64	164,52	164,55	164,50	164,57	164,61	164,53	164,60	164,59	164,60
Fr. B.	12,43	12,44	12,4425	12,44875	12,44375	12,44	12,445	12,43	12,43	12,435
Fr. Fr. .	126,56	126,55	126,50	126,49	126,40	126,53	126,47	126,53	126,51	126,50
Lst.	1738,15	1737,90	1737,90	1737,65	1737,625	1737,87	1737,75	1237,60	1737,62	1737,90
Dm. occ.	148,94	148,90	148,93	148,90	148,90	148,93	148,90	148,95	148,90	148,90
Scell. Austr. .	23,90	23,895	23,90	23,8975	23,85	23,91	23,905	23,90	23,90	23,905

Media dei titoli del 13 gennaio 1960

Rendita 3,50 % 1906	72,925
Id. 3,50 % 1902 .	71,40
Id. 5 % 1935 .	103,60
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	95,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . .	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione) . .	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria) .	96,225
Id. 5 % 1936	99,45
Id. 5 % (Città di Trieste) . .	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1960

1 Dollaro USA .	620,925
1 Dollaro canadese	651,312
1 Franco svizzero	143,65
1 Corona danese	89,855
1 Corona norvegese . .	86,83
1 Corona svedese . .	119,87

1 Fiorino olandese	164,515
1 Franco belga	12,447
100 Franchi francesi	126,48
1 Lira sterlina	1737,70
1 Marco germanico	148,90
1 Scellino austriaco	23,901

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

56ª estrazione di cartelle 3,75 % speciale di Credito comunale e provinciale

Il giorno 2 febbraio 1960, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 56ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 5234 titoli pari a n. 10.897 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 5.403.500,- come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 4257 per il capitale di	L. 2.128.500
Titoli quintupli	n. 898 per il capitale di	» 2.245.000
Titoli ventupli	n. 55 per il capitale di	» 550.000
Titoli quarantupli	n. 24 per il capitale di	» 480.000
Totale	n. 5234	L. 5.403.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1960

Il direttore generale: NUVOLONI

(135)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1959, registro n. 53 Lavori pubblici, foglio n. 39, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona compresa tra le vie Reina, dell'Ongaro, Sismondi e viale Campania.

Copia di tale decreto munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(105)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno site lungo il torrente Zena, nei comuni di Loiano e Pianoro (Bologna). (Rettifica).

La superficie della zona di terreno, sita lungo il torrente Zena, sdemanializzata, fra l'altro, con decreto 9 febbraio 1959, n. 180 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, segnata nel catasto del comune di Loiano (Bologna), al foglio n. 10, mappale 193 è di Ha 0.06.28 anzichè di Ha 0.06.20 come indicato, erroneamente, nell'estratto del decreto stesso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 aprile 1959, n. 88.

(97)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kumar Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Kumar Giovanni, nato a Gorizia, addì 27 giugno 1887, residente a Gorizia, via Lunga n. 55-*B*, di professione orticultore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kumar in Cumar.

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Bisiach Teresa, nata a Gorizia il 10 febbraio 1886.

Gorizia, addì 5 gennaio 1960

Il prefetto: NITRI

(119)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 28 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1959, n. 39, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe disponibili nei comuni della classe IV;

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso;

Ritenuto che nei confronti di due candidati la nomina deve essere sospesa, in quanto gli stessi sono sottoposti a procedimento penale;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 4 marzo 1952, n. 136; 3 gennaio 1926, n. 48; 15 luglio 1950, n. 539; 8 maggio 1924, n. 843; 4 agosto 1945, n. 467 e 27 giugno 1929, n. 1397;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 20 gennaio 1960, e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicato. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Ciampino Leonardo: Catanzaro;
2. De Marinis Antonio: Potenza;
3. Baldi Vincenzo: Potenza;
4. Barbi Giacomo: Benevento;
5. Lobello Raffaele: Potenza;
6. Marra Ernesto: Padova;
7. Serena Mariano: Benevento;
8. Stivala Antonino: Cosenza;
9. Scotti Mario: Sondrio;
10. De Giorgi Giuseppe: Matera;
11. La Torre Filippo: Potenza;
12. Baruzzi Alberto: Torino;
13. Bufalari Antonio: Ascoli Piceno;
14. Consiglio Corrado: Campobasso;
15. De Felice Renato: Cuneo;
16. Serranti Vittorio: Sondrio;
17. Caldarola Vincenzo: Campobasso;
18. Conti Spartaco: Ferrara;
19. Basile Peppino: Potenza;
20. Scagnolari Pietro: Belluno;
21. Gambino Luigi: Alessandria;
22. Vassallo Giuseppe: Potenza;
23. Genduso Leonardo: Imperia;
24. Fortunato Antonio: Campobasso;
25. Siracusa Carlo: Campobasso;
26. Mariotti Raffaello: Asti;
27. Gonnelli Giuseppe: Asti;
28. Camilleri Giuseppe: Campobasso;
29. Vitale Giovanni: Pescara;
30. Zappalorto Flavio: Belluno;
31. Zanon Giuseppe: Udine;
32. Toniolo Pietro B.: Belluno;
33. Armigliato Neri: Padova;
34. Sansone Raffaele: Udine;
35. Bertini Luigi: Cosenza;
36. Lobello Giuseppe: Matera;
37. Corsico Ernesto: Sondrio;
38. Costarelli Antonino: Pesaro-Urbino;
39. Micalizzi Domenico: Padova;
40. Ruggiero Giovanni: Pescara;
41. Dioli Roberto: Sondrio;
42. Terpolilli Peppino: Macerata;
43. De Caprio Alfonso: Caserta;
44. Bertacche Giovanni: Trento;
45. Beltrame Egidio: Verona;
46. Quintino Carlo: Campobasso;
47. Orsucci Monaldo: Asti;
48. Dioli Mario: Sondrio;
49. Rubinato Renzo: Treviso;
50. Longhin Valmorino: Sondrio;
51. D'Errico Pasquale: Benevento;
52. Spinelli Gaetano: Campobasso;
53. Magrassi Mario: Alessandria;
54. Cegalin Nicolò: Asti;
55. Pastorelli Eupremio: Pescara;
56. Michiara Filiberto: Torino;
57. De Vita Riccardo: Pescara;
58. Abbenante Nicola: Potenza;
59. Brusa Giuseppe: Torino;
60. Paternò Vincenzo: Campobasso;
61. De Vivo Carlo: Chieti;
62. Ferrettini Adulio: Torino;
63. Giarrizzo Calogero: Rieti;
64. Di Leo Tiziano: Macerata;
65. Mazzini Libero: Asti;
66. Franco Salvatore: Chieti;
67. Mazza Antonio: Genova;
68. Prestinenzi Vincenzo: Catanzaro;
69. Ventura Francesco: Torino;
70. Albano Paolo: Chieti;
71. Squillaci Mario: Asti;
72. Cafiero Pasquale: Foggia;
73. Bosi Angelo: Macerata;
74. Stefani Antonio: Torino;
75. Geraci Giuseppe: L'Aquila;
76. Fabrizio Francesco: Novara;
77. Sciacchitano Filippo: Bergamo;
78. Failla Giovanni: Torino;
79. Miniotti Egidio: Torino;
80. Fabbro Ermanno: Udine;
81. Pellegrini Dario: Asti;
82. Bogliari Siro: Asti;
83. Grasseschi Maurizio: Novara;
84. Gulotta Bernardo: Cagliari;
85. Tesoriere Francesco: Catanzaro;
86. Beduschi Emilio: Aosta;
87. Mondino Luigi: Cuneo;
88. Rollandi Mario: Sassari;
89. Di Sarno Vincenzo: Cagliari;
90. Dolceamore Ugo: Teramo;
91. Sanchi Giuseppe: Sassari;
92. Galeone Pasquale: Cagliari;
93. Rubinaccio Teodoro: Cagliari;
94. Perono Cacciafuoco Carlo: Torino;
95. Rimoldi Pietro: Varese;

96. Pezzotti Brunino: Sassari;
97. Ciceri Gianfranco: Cagliari;
98. Gianfranceschi Piero: Sassari;
99. Pais Paolo: Como;
100. Guida Giuseppe: Sassari;
101. Bruzzese Benedetto: Cagliari;
102. Pramotton Costantino: Torino;
103. Bosco C. Alberto: Sassari;
104. Siragna Umberto: Cagliari:
105. Sarnari Romano: Macerata;
106. Bertinaria Luciano: Vercelli;
107. Caputo Gennaro: Cagliari;
108. Pastorino Giuseppe: Sassari;
109. Sanson Tito: Treviso;
110. Dalsant Arrigo: Trento;
111. Vecchio Alfonso: L'Aquila;
112. Iadevaia Francesco: Cuneo;
113. Bortolin Angelo: Nuoro;
114. Biondi Alessandro: Cosenza;
115. Romagnoli Marcello: Rieti;
116. Tuzii Benigno: Campobasso;
117. Dolceamore Vincenzo: Teramo;
118. Bonadies Giuseppe: Nuoro;
119. Ragozzino Ausilio: Nuoro;
120. Vidotto Romano: Nuoro;
121. Venuti Alfredo: Gorizia;
122. Rosa Antonio: Potenza;
123. Calzoni Ermete: Nuoro:
124. Rausa Armando: Varese:
125. Zanovello Antonio: Nuoro;
126. Campassi Guerrino: Alessandria;
127. Marinelli Edmondo: Nuoro;
128. Spinello Vittorio: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(99)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso a borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 19 settembre 1958, con il quale è stato bandito un concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi ed informazioni per approfondire problemi e argomenti relativi agli idrocarburi;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 12 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 settembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato:

candidati alle due borse di studio di L. 500.000 ciascuna:
Veneziani dott. Carlo, punti 62 su 100.

Art. 2.

Il concorrente dott. Carlo Veneziani è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse, per una delle due borse di L. 500.000.

Art. 3.

Il vincitore, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, è tenuto a compiere il corso intrapreso di ricerche sugli idrocarburi aromatici della famiglia dei polimetilbenzeni e sulle sintesi degli alchil mesitileni e cinetica delle loro reazioni.

Detto corso, da effettuare presso il laboratorio dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 1960.

Art. 4.

Il pagamento della borsa di studio al vincitore sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso.

Art. 5.

La spesa relativa di L. 500.000 grava sul capitolo 44 (residui esercizio 1957-1958) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1959-1960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 266

(130)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei nel concorso per esami ad un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 1, del mese di gennaio 1960, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami ad un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 4 maggio 1959.

(100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi nazionali a premi per l'incremento della produttività agricola

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1959, n. 341, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi a premi ed altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività agricola;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

D'intesa con gli Assessorati dell'agricoltura per le Regioni a statuto speciale;

Allo scopo di agevolare l'adozione di indirizzi tecnici ed economici suscettibili di determinare sensibili riduzioni dei costi di produzione nonchè quelli diretti a conseguire le necessarie trasformazioni colturali, in rapporto alle mutate esigenze dei consumi ed ai nuovi compiti che l'agricoltura italiana è chiamata a svolgere nel campo della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per il triennio 1959-60 - 1961-62 i seguenti concorsi e gare per l'aumento della produttività agricola:

a) *Categoria aziende agricole*:

1. — Concorso triennale a premi per il riordinamento produttivo delle aziende agricole;

2. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1959-60 per la lavorazione del terreno e l'adeguamento delle attrezzature, con particolare riguardo alla meccanizzazione aziendale;

3. — Gara a premi per l'annata agraria 1960-61 per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni;

4. — Gara a premi per l'annata agraria 1961-62 per l'organizzazione della produzione aziendale e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

b) *Categoria gioventù rurale*:

riservata alla gioventù rurale maschile e femminile, con sezione distinta, e relativa agli appartenenti alle aziende di riforma fondiaria e della piccola proprietà contadina:

Sezione maschile:

5. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1959-60 per la tecnica nelle coltivazioni erbacee ed arboree;

6. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1960-61 per la tecnica della meccanizzazione e della irrigazione;

7. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1961-62 per la tecnica negli allevamenti bovini ed ovini;

8. — Gara nazionale triennale a premi tra i primi classificati nelle gare provinciali.

Sezione femminile:

9. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1959-60 per la buona tenuta della casa e l'igiene della famiglia;

10. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1960-61 per l'ortofrutticoltura familiare e gli allevamenti avicunicoli;

11. — Gara provinciale a premi per l'annata agraria 1961-62 per la buona preparazione e conservazione dei prodotti alimentari e per i lavori femminili;

12. — Gara nazionale triennale a premi tra le prime classificate nelle gare provinciali.

Altre categorie:

c) *Concorso nazionale triennale a premi fra gli inventori;*

d) *Concorso nazionale a premi, triennale, per le iniziative provinciali.*

CONCORSI E GARE TRA LE AZIENDE AGRICOLE

Concorso triennale a premi per il riordinamento produttivo delle aziende agricole

Art. 2.

Al concorso possono partecipare le aziende agricole delle categorie grandi, medie e piccole, purchè non siano gestite da uffici statali o appartenenti ad enti pubblici che fruiscano, in via continuativa, di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato.

L'azienda partecipa al concorso nella sua intierezza di costituzione e di esercizio. E' consentita la contemporanea partecipazione di più aziende gestite dallo stesso imprenditore, purchè ognuna di esse costituisca un'entità ad ordinamento autonomo.

Per essere ammessa al concorso, l'azienda deve avere, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, una consistenza sufficiente per vedervi configurata una organizzazione tecnico-economica di apprezzabile rilievo.

Art. 3.

Le aziende che hanno conseguito primi premi sia nelle gare provinciali che in quelle regionali, nelle precedenti edizioni dei concorsi per la produttività in agricoltura, per conseguire nuovi premi nei presenti concorsi e gare, dovranno dimostrare di avere introdotto sostanziali modifiche sia nel precedente ordinamento colturale, sia nell'adozione di particolari iniziative tecniche.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal conduttore dell'azienda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente non oltre il 31 marzo 1960; per la Regione autonoma della Val d'Aosta, tale domanda dovrà essere presentata all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso di aziende ricadenti in due o più Provincie limitrofe, l'iscrizione sarà fatta nella Provincia in cui gravita maggiormente l'economia dell'azienda.

Art. 5.

La ripartizione delle aziende in categorie di ampiezza sarà effettuata in base alle forze di lavoro normalmente impiegate nell'azienda.

E' in particolare considerata:

piccola azienda, nel caso di conduzione diretta, di colonia parziaria o di compartecipazione, quella che impiega normalmente, per l'esercizio della conduzione agricola, la mano d'opera della sola famiglia coltivatrice ovvero, in caso diverso, quella che impiega mediamente, nell'intero anno, non più di cinque unità lavorative (sino a 1400 giornate);

media azienda, quella che impiega normalmente, comprese le forze lavorative dell'imprenditore e dei suoi familiari, mano d'opera corrispondente al lavoro continuativo da oltre cinque fino al massimo di venticinque unità lavorative (da oltre 1400 a 7000 giornate);

grande azienda, quella che, alla stregua dei criteri innanzi esposti, non può essere compresa tra le piccole e le medie aziende.

Art. 6.

Il concorso è articolato in gare a premi provinciali, regionali e nazionali (Tabelle *A*, *B*, *C*).

Le aziende che hanno conseguito il 1° premio nelle gare provinciali saranno ammesse a quelle regionali e quelle che conseguiranno il 1° premio in tali gare saranno ammesse alla gara nazionale.

La durata del concorso è fissata in un triennio e le premiazioni, per tutte le tre gare, avverranno nell'anno 1962.

Art. 7.

I premi saranno conferiti a quelle aziende che dimostreranno — in relazione all'ambiente in cui operano — di aver attuato sostanziali trasformazioni negli ordinamenti e negli indirizzi delle colture e degli allevamenti, dando più largo impulso alle colture foraggere, a quelle industriali ed ortofrutticole, provvedendo in pari tempo all'abbassamento dei costi e assicurando il più alto coefficiente di reddito al lavoro umano.

Costituiranno particolari titoli di merito il contenimento della superficie a grano ed a cereali minori (orzo, avena, segale), nonchè il più razionale investimento ai fini del migliore equilibrio della fertilità del suolo.

La pratica del ringrano (o ristoppio) e delle trasemine costituirà un elemento negativo nel giudizio finale.

Art. 8.

Le aziende saranno giudicate col metodo dei punti, attribuendo predominante importanza ai criteri adottati nella gestione delle aziende stesse, in relazione alle finalità del concorso.

Non potranno, comunque, conseguire premi le aziende che non dimostrino un elevato perfezionamento in tutte le tecniche colturali, nella difesa della produzione vegetale ed animale e nel grado di elevazione sociale ed economica consentito ai dirigenti, ai compartecipanti ed ai lavoratori fissi addetti alle aziende stesse.

Art. 9.

Qualora l'azienda premiata si sia valsa di un direttore tecnico, il conduttore della medesima deve corrispondergli un quinto dell'importo del premio o dei premi conseguiti.

Nel caso di azienda condotta a colonia parziaria, in compartecipazione o direttamente a mezzo di salariati fissi, purchè dette categorie abbiano partecipato alla produttività dell'azienda, nell'annata agraria 1961-62, il premio, dedotta la quota spettante al direttore tecnico, deve essere ripartito:

a) con i coloni e compartecipanti, nello stesso rapporto di divisione dei prodotti e proporzionalmente alla superficie coltivata da ognuno di essi;

b) con i salariati fissi, nel predetto rapporto adottato per la compartecipazione, in proporzione alle annate di effettivo lavoro compiuto nel triennio;

c) nel caso di aziende miste, cioè condotte a colonia, compartecipazione e salariati fissi, questi ultimi, con le avvertenze di cui al paragrafo *b*), sono equiparati ai compartecipanti;

d) i salariati fissi, per aver diritto alla ripartizione dei premi di cui ai commi precedenti, devono essere addetti esclusivamente alle colture, agli allevamenti ed alla trasformazione dei prodotti agricoli aziendali.

Art. 10.

La gara provinciale è espletata e giudicata da una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede, da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale, e da altri tre membri nominati dal Prefetto,

o dal Commissario di Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il Territorio di Trieste, da scegliere fra i tecnici agricoli della Provincia non appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice può delegare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad effettuare, a mezzo dei propri funzionari tecnici. constatazioni ed accertamenti nelle aziende partecipanti alla gara; in base alle risultanze di detti constatazioni ed accertamenti, la Commissione, qualora ravvisi nell'azienda concorrente deficienze di notevole rilievo con riferimento ai vari aspetti dell'organizzazione aziendale, può decidere senz'altro la esclusione dell'azienda dall'attribuzione dei premi.

La Commissione giudicatrice della gara provinciale ha, quale termine di tempo massimo, per l'espletamento del suo compito, il 31 agosto 1962.

Entro il 30 settembre 1962 il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice, farà pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura o all'Ispettorato agrario compartimentale competente per giurisdizione, la relazione sullo svolgimento della gara, la graduatoria di merito con le schede originali dei primi classificati in ciascuna categoria di ampiezza di azienda. Copia di detta relazione, con la classifica delle aziende, deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione XVI.

La graduatoria e l'assegnazione dei premi provinciali diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale competente per giurisdizione. I premi previsti per la gara provinciale sono quelli indicati nell'allegata tabella *A*.

Art. 11.

Criteri di punteggio per le gare provinciali:

per le *grandi e medie aziende*: punti 50 per il grado di razionalità raggiunto nella riconversione degli ordinamenti produttivi; punti 20 per i rendimenti unitari conseguiti tenuto conto dell'abbassamento dei costi di produzione; punti 20 per il complesso dei fattori che intervengono a favore della elevazione dei redditi di lavoro; punti 10 per le altre iniziative rivolte allo sviluppo della cooperazione, alla razionale commercializzazione dei prodotti;

per la categoria delle *piccole aziende*, i criteri del punteggio saranno i seguenti: punti 35 per il grado di razionale ordinamento colturale in connessione agli scopi generali del concorso: punti 45 per il grado di capacità tecnica dimostrato nelle coltivazioni erbacee ed arboree e negli allevamenti: *punti 20 per il grado di partecipazione alla vita associativa* e cooperativistica sia per quanto riguarda l'utilizzazione di mezzi tecnici e sia per la raccolta, trasformazione e vendita dei principali prodotti agricoli-zootecnici.

L'azienda, per essere premiata, deve aver conseguito, in ciascun elemento di giudizio, un punteggio non inferiore all'80 % dei punti stabiliti.

Art. 12.

Alle gare regionali o compartimentali parteciperanno soltanto le aziende grandi, medie e piccole classificate prime nelle gare provinciali.

L'attribuzione dei premi della gara regionale o compartimentale sarà fatta tenuti presenti i criteri già formulati negli articoli 7 e 11. considerando nella graduatoria di merito anche il valore dimostrativo offerto dalle singole aziende che dovranno costituire concreti esempi di insegnamento per l'opera di assistenza tecnica e di divulgazione nelle singole zone agrarie. Costituiranno titoli di particolare merito le iniziative intraprese dalle aziende nei riguardi dello sviluppo della cooperazione, della vita associativa, della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o dall'Ispettore agrario compartimentale che la presiede e da quattro membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra tecnici agricoli della Regione o del Compartimento non appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Assessorato regionale dell'agricoltura o l'Ispettorato agrario compartimentale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Assessorato o dell'Ispettorato compartimentale.

Per contestazioni ed accertamenti connessi all'istruttoria della gara, la Commissione può operare scissa in Sottocommissione e delegare anche qualcuno dei suoi componenti ad eseguire rilievi particolari con l'assistenza dei tecnici degli Ispettorati agrari compartimentali.

Entro e non oltre il 30 novembre 1962, l'Assessore regionale dell'agricoltura o l'Ispettore agrario compartimentale, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. XVI - la relazione sullo svolgimento della gara, le proposte di graduatoria di merito e di assegnazione dei premi, nonchè le schede di tutte le aziende premiate nella gara.

Graduatoria ed assegnazione di premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

I premi previsti per le gare regionali sono quelli indicati nella tabella allegata *B*.

Art. 14.

Alla gara nazionale sono ammesse le aziende che nella gara regionale o compartimentale abbiano conseguito, nella rispettiva categoria, il primo premio.

Nella gara nazionale la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta con il metodo dei *punti, in base al disposto degli articoli* 7, *11* e 12.

I premi previsti per la gara nazionale sono quelli indicati nella annessa tabella *C*.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale è composta dal direttore generale della produzione agricola che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dal direttore generale dei miglioramenti fondiari, dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione, dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste, dal presidente della Sezione coltivazioni erbacee ed arboree del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e da quattro membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni e compartecipanti e due in rappresentanza dei tecnici agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice, sono affidate ad un funzionario tecnico della Direzione generale della produzione agricola.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in ogni momento disporre indagini ed accertamenti per assicurarsi della esatta interpretazione ed applicazione delle norme regolatrici del concorso.

Art. 17.

E' facoltà delle Commissioni giudicatrici delle gare provinciali e delle gare regionali o compartimentali trasferire parte o tutta l'entità dei premi che risultassero esuberanti in una o due categorie di aziende a favore delle altre categorie.

Non potranno istituirsi premi ex æquo fra le aziende prime classificate.

Art. 18.

Le aziende partecipanti al suddetto concorso triennale a premi per il riordinamento produttivo, possono partecipare contemporaneamente ad una sola delle tre gare annuali di cui ai numeri 2, 3, 4, dell'art. 1.

Le aziende che non parteciperanno al concorso triennale di cui sopra, possono partecipare — a loro scelta — soltanto a due delle tre seguenti gare annuali.

Gare annuali provinciali

1. — *Gara provinciale a premi per l'annata agraria* 1959-60 *per la lavorazione del terreno e l'adeguamento delle attrezzature, con particolare riguardo alla meccanizzazione aziendale.*

Art. 19.

Per la gara di cui sopra valgono le disposizioni generali indicate agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Le domande di iscrizione redatte su apposito modulo dovranno pervenire, conforme le disposizioni di cui all'art. 4, entro il 31 marzo 1960, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La gara ha termine con l'annata agraria 1959-60 e sarà istruita dalla Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10.

Art. 20.

I premi saranno conferiti a quelle aziende che dimostreranno — in relazione all'ambiente in cui operano — di aver provveduto all'ammodernamento dei sistemi colturali, a quello degli edifici e relative attrezzature, onde conseguire un alto grado di produttività mediante la più efficiente meccanizzazione delle varie operazioni aziendali, costituendo anche validi esempi per il miglioramento dell'agricoltura locale.

Art. 21.

La Commissione giudicatrice esprimerà il suo giudizio col sistema dei punti, attribuendo: punti 30 al grado di efficienza nelle attrezzature degli edifici e degli annessi; punti 25 alla ampiezza e all'efficienza delle attrezzature mobili ed alla meccanizzazione, con particolare riguardo ai lavori fondamentali e complementari del terreno; punti 25 al grado di efficienza nei riguardi delle attività rivolte alla difesa sanitaria degli allevamenti, delle colture e dei prodotti; punti 20 per il complesso dei fattori che intervengono nella gestione dell'azienda agricola avuto riguardo alle finalità generali del presente concorso e delle gare.

Art. 22.

La Commissione giudicatrice completerà i lavori entro il 31 agosto 1960. L'Ispettore agrario provinciale trasmetterà nella sua qualità di presidente della Commissione predetta, all'Ispettorato agrario compartimentale competente per giurisdizione o all'Assessorato regionale dell'agricoltura, la relazione sulla gara con la graduatoria delle aziende.

La graduatoria e l'assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione degli atti da parte degli Ispettorati compartimentali o Assessorati predetti o degli organi equivalenti nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta, entro il 31 ottobre 1960.

Copia degli atti sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. XVI.

Art. 23.

I premi a disposizione per la gara provinciale di cui sopra figurano nell'annessa tabella *D*.

2. — *Gara provinciale a premi per l'annata agraria* 1960-61, *per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni.*

Art. 24.

Ferme restando le disposizioni generali applicate dagli articoli precedenti, le domande di ammissione dovranno presentarsi agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura non oltre il 31 marzo 1961.

La gara ha termine con l'annata agraria 1960-61 e sarà istruita dalla Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10.

Art. 25.

I premi saranno conferiti a quelle aziende che dimostreranno — in relazione all'ambiente in cui operano — di avere provveduto alla razionale sistemazione idraulico-agraria dei terreni, sia con macchine, sia con i mezzi animali e con la mano d'opera, per assicurare alla più alta quota dei terreni stessi il perfetto smaltimento delle acque invernali e la conservazione ed il miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo.

Particolare titolo di merito costituirà la sistemazione dei terreni in cooperazione tra aziende confinanti.

Art. 26.

La Commissione giudicatrice esprimerà il suo giudizio col sistema dei punti attribuendo, tenuto conto dell'ambiente agrario dove opera l'azienda: punti 50 per la qualità e la rispondenza delle opere rivolte alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni nell'ambito dell'azienda concorrente; punti 30 in rapporto all'ampiezza delle opere eseguite nel campo delle sistemazioni nei confronti delle necessità totali delle superfici agrarie costituenti l'azienda; punti 15 al grado di razionalità e produttività raggiunto nelle colture e negli allevamenti; punti 5 alle iniziative rivolte a determinare una maggiore cooperazione nei riguardi delle opere sistematorie interessanti il comprensorio ove ha sede l'azienda.

Art. 27.

La Commissione giudicatrice completerà i lavori entro il 31 agosto 1961. L'Ispettore agrario provinciale trasmetterà, nella sua qualità di presidente della Commissione stessa, all'Ispettorato agrario compartimentale competente per giurisdizione o all'Assessorato regionale dell'agricoltura, la relazione sulla gara con la graduatoria delle aziende.

La graduatoria e l'assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione degli atti da parte degli Ispettorati agrari compartimentali o degli Assessorati predetti entro il 31 ottobre 1961.

Copia degli atti della gara sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. XVI.

Art. 28.

I premi a disposizione per la gara provinciale di cui sopra figurano nell'allegata tabella *E*.

3. — *Gara provinciale a premi per l'annata agraria* 1961-62, *per la organizzazione della produzione aziendale e la commercializzazione dei prodotti agricoli.*

Art. 29.

Ferme restando le disposizioni generali di cui agli articoli precedenti, le domande di iscrizione alla gara dovranno presentarsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente non oltre il 31 marzo 1962.

La gara avrà termine con l'annata agraria 1961-62 e sarà istruita dalla Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10.

Art. 30.

I premi saranno conferiti a quelle aziende che dimostreranno di avere abbassato i costi di produzione, di avere migliorato la qualità e la sanità dei prodotti; di avere attuato un rispondente calendario delle produzioni nonchè di avere razionalizzati i metodi di raccolta, trasformazione ed imballaggio dei prodotti, e di aver realizzato rispondenti metodi di commercializzazione.

Particolare titolo di merito sarà l'appartenenza ad organismi cooperativistici.

Art. 31.

La Commissione giudicatrice esprimerà il suo giudizio mediante il sistema dei punti attribuendo: punti 40 all'organizzazione aziendale con particolare riguardo alla razionalizzazione dei metodi di raccolta, di trasformazione, di presentazione dei prodotti agricoli e zootecnici; punti 35 al grado di partecipazione a iniziative particolarmente collettive o cooperativistiche rivolte a stabilire un calendario delle produzioni, convenienti sistemi di imballaggio e di vendita dei prodotti, avuto riguardo anche all'elevazione dei redditi di lavoro; punti 25 al grado di produttività raggiunto nella tecnica delle colture e degli allevamenti.

Art. 32.

La Commissione giudicatrice completerà i lavori entro il 30 settembre 1962. L'Ispettore agrario provinciale trasmetterà, nella sua qualità di presidente della Commissione stessa, all'Ispettorato agrario compartimentale competente per giurisdizione o all'Assessorato regionale dell'agricoltura, la relazione sulla gara con la graduatoria delle aziende.

La graduatoria e l'assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione degli atti da parte degli Ispettorati agrari compartimentali o degli Assessorati predetti entro il 31 ottobre 1962.

Copia degli atti della gara sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. XVI.

Art. 33.

I premi a disposizione della gara provinciale di cui sopra figurano nell'allegata tabella *F*.

Gare per la gioventù rurale

Art. 34.

Alle gare possono iscriversi i giovani di ambo i sessi la cui età al termine di espletamento di ciascuna gara risulti compresa fra il 15° ed il 21° anno di età compiuti.

Per essere iscritti alle gare gli interessati dovranno dimostrare di appartenere a famiglie di coltivatori diretti, di mezzadri o compartecipanti, ed essere dediti permanentemente all'esercizio dell'agricoltura, oppure di essere salariati fissi alle dipendenze di una azienda agraria.

I giovani di cui sopra possono partecipare ad una o più gare provinciali, indipendentemente dalla graduatoria che possono avere conseguito in una o due gare degli anni precedenti.

Art. 35.

Le domande di iscrizione alle gare dovranno pervenire all'Ispettorato agrario provinciale competente entro il 31 marzo di ciascuna annata. Tali domande, redatte su apposito modulo, dovranno essere corredate da una dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci, che attesti che il giovane fa parte della famiglia coltivatrice e che sia permanentemente dedito all'esercizio dell'agricoltura. Nei casi che i giovani appartengano a famiglia di mezzadri, compartecipanti o salariati fissi, tale certificato dovrà essere rilasciato dal conduttore responsabile dell'azienda.

Per coloro che appartengono ad aziende di riforma fondiaria, il certificato di cui al precedente comma dovrà essere rilasciato a cura dell'Ente di riforma competente.

Per gli appartenenti a famiglie di coltivatori diretti di aziende che hanno beneficiato dei provvedimenti per la piccola proprietà contadina, tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 36.

Le gare indette per le rispettive annate agrarie, ai sensi dell'art. 1 categoria *b*) del presente decreto, saranno giudicate in sede provinciale dalla Commissione composta in base alle norme recate all'art. 10.

Per le gare riservate alla sezione femminile, il rappresentante dell'Assessorato regionale o dell'Ispettorato agrario compartimentale deve essere scelto fra esperte di economia domestica rurale appartenenti o non all'Amministrazione della agricoltura e delle foreste.

Art. 37.

La Commissione giudicatrice può delegare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad effettuare a mezzo di propri funzionari tecnici constatazioni ed accertamenti rivolti anche a raccogliere elementi circa il grado di preparazione professionale dei giovani partecipanti alle gare. La Commissione, in base a tali risultati ed accertamenti, può decidere senza altro la esclusione dalla gara del giovane o della giovane partecipante.

Art. 38.

La graduatoria dei giovani iscritti alle singole gare verrà, dalla predetta Commissione giudicatrice, formulata in base:

a) ad un colloquio della durata massima di venti minuti;

b) ad una prova pratica.

I temi oggetto del colloquio saranno predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e diramati in tempo utile ai presidenti delle Commissioni giudicatrici.

Detti temi saranno in numero di trenta per ciascuna gara e interesseranno le materie specifiche.

Qualora si ravvisi la necessità di conferire una maggiore aderenza dei suddetti temi a particolari aspetti della tecnica e dell'economia locale, è data facoltà alla Commissione giudicatrice di sostituire non oltre un terzo dei temi predisposti dal Ministero.

Le eventuali varianti dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 39.

La Commissione giudicatrice procederà col metodo del punteggio ponendo per il colloquio, un massimo di dieci domande fra le trenta di cui sopra, ed attribuendo sino ad un massimo di punti sette per valutare ciascuna risposta.

I partecipanti che avranno superato nel punteggio un totale di 56 punti saranno ammessi alla prova pratica riguardante le specializzazioni di ciascuna gara.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione altri 30 punti per valutare il grado di capacità dimostrato dai giovani nella esecuzione delle prove pratiche.

Nell'attribuzione di tale giudizio dovrà essere opportunamente valutata la rispondenza della prova pratica alle eventuali direttive tecniche relative all'ambiente agrario in cui opera il concorrente.

Le Commissioni giudicatrici provinciali dovranno espletare le gare entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 40.

I premi per le gare provinciali di ogni annata agraria distinti a norma dell'art. 1, categoria *b*), sono indicati nella annessa tabella *G*.

Coloro che alla fine del triennio abbiano conseguito in tutte e tre le gare provinciali il primo premio, parteciperanno alla eliminatoria regionale che selezionerà i più meritevoli per la gara nazionale triennale a premi, prevista dall'art. 1, categoria *b*) n. 11.

Nel caso in cui nelle rispettive sezioni delle gare provinciali non vi siano elementi che abbiano conseguito il primo premio in tutte e tre le specifiche gare, saranno designati, per la eliminatoria regionale, quei giovani che abbiano riportato il massimo punteggio in una o più gare. In questo caso i punti conseguiti nelle diverse gare si assommano.

Art. 41.

La eliminatoria regionale sarà espletata da una apposita Commissione composta ai termini dell'art. 13.

Per la sezione femminile, uno dei quattro membri di cui all'art. 13, sarà scelto tra esperte di economia domestica rurale.

I giovani e le giovani premiati nel territorio di Trieste parteciperanno alla selezione regionale del Veneto.

Art. 42.

La Commissione regionale procederà alla eliminatoria in base:

a) ad un colloquio con i candidati della durata massima di 20 minuti;

b) ad una prova pratica.

Conforme alle disposizioni del precedente art. 38, i temi oggetto del colloquio, saranno comunicati ai presidenti delle Commissioni giudicatrici.

La Commissione esprimerà il suo giudizio col metodo dei punti ponendo ad ogni candidato dieci domande e attribuendo, per ciascuna di esse, il massimo di punti 4.

Coloro che supereranno il punteggio di 36, saranno ammessi alla prova pratica.

Per esprimere il giudizio sulla prova pratica che dovrà riguardare le tre attività delle corrispondenti gare, la Commissione ha a disposizione punti 50, nonchè punti 10 per valutare sinteticamente le qualità generali del concorrente con particolare riguardo alla eventuale partecipazione ad attività associative.

Art. 43.

La Commissione regionale o compartimentale deve inviare entro il 30 novembre 1962, le relazioni e schede di punteggio nonchè l'elenco nominativo dei primi in graduatoria per le sezioni femminili e maschili. Per gli appartenenti alle aziende di riforma fondiaria o di piccola proprietà contadina, dovrà essere formulata graduatoria separata.

Non è ammessa, per i primi in graduatoria, la classifica ex æquo.

I primi classificati nelle sezioni e categorie parteciperanno alla gara nazionale triennale.

Art. 44.

I partecipanti alla gara nazionale triennale saranno giudicati da una Commissione composta ai termini dell'art. 15 integrata, per le sezioni femminili, da una esperta di economia domestica rurale nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La predetta Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito in base:

a) ad un colloquio;

b) ad una prova pratica.

La durata massima del colloquio è fissata in 30 minuti per ogni candidato e i quesiti da sottoporre saranno prescelti dalla predetta Commissione in numero di 10 su 90 temi stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione nazionale valuterà ciascuna risposta con un massimo di 7 punti; coloro che raggiungeranno i 70 punti saranno ammessi ad una prova pratica.

La Commissione ha a disposizione per la prova pratica punti 20 per giudicare il complesso delle capacità tecnico-professionali dimostrato dal candidato, nonchè punti 10 per esprimere un giudizio sul grado di vocazione professionale, sulle doti generali e le attività dimostrate dal candidato stesso nei confronti di eventuali attività di notevole rilievo che interessano la cooperazione e la vita associativa.

Art. 45.

I premi a disposizione della gara nazionale triennale tra la gioventù rurale, sono quelli indicati nell'annessa tabella *H*.

Sono ammesse per questa gara attribuzioni di punteggio ex æquo.

Concorso nazionale a premi tra gli inventori

Art. 46.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, a giudizio della Commissione, nel periodo successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro il 31 ottobre 1962, siano pervenuti con il loro spirito inventivo, a realizzazioni concrete suscettibili di determinare un sensibile aumento della produttività agricola, anche attraverso riduzioni dei costi di produzione.

Art. 47.

Costituiranno titoli di preferenza, per il giudizio della Commissione giudicatrice, le invenzioni che riguardano:

a) congegni ed attrezzi destinati a più proficuo e largo sviluppo della meccanica agraria, avuto riguardo sopratutto alle zone collinari e montane;

b) congegni ed attrezzi e quant'altro possa determinare una riduzione dei costi ed una razionalizzazione del lavoro al riguardo della raccolta e trasporto dei prodotti;

c) apparecchiatura, congegni, attrezzi che contribuiscano a rendere più facili e razionali gli interventi per la difesa sanitaria degli allevamenti e delle colture nonchè per l'imballaggio, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 48.

I concorrenti debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, domanda in carta legale corredata dalla documentazione e dagli elementi atti a dimostrare i vantaggi della realizzazione.

Per la Regione autonoma della Val d'Aosta, le domande debbono pervenire all'Assessorato dell'agricoltura della Regione stessa.

Art. 49.

Le domande accompagnate dalla relazione degli uffici di cui al precedente articolo, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola Div. XVI, entro il 31 ottobre 1962.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Regioni a statuto autonomo, trasmetteranno detti atti per il tramite dei rispettivi Assessorati regionali dell'agricoltura.

Art. 50.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore generale della produzione agricola che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *I*.

E' ammessa la classificazione ex æquo.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Concorso nazionale a premi, triennale, per le iniziative provinciali

Art. 51.

Al concorso sono ammesse le cooperative, le sezioni di cooperative già esistenti ed altre associazioni legalmente costituite, formatesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le quali da tale data e sino al 31 agosto 1962, abbiano — a giudizio della Commissione giudicatrice — realizzato una iniziativa di carattere duraturo ed efficiente, anche con esempi di riaccorpamenti volontari, per l'uso collettivo di mezzi di difesa fitosanitari, di produzione o di lavoro; per la realizzazione della sistemazione idraulico-agraria dei terreni; per la realizzazione di attrezzature riferibili alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I premi conferibili sono quelli indicati nell'annessa tabella *L*.

Art. 52.

I legali rappresentanti la cooperativa, la sezione o l'associazione debbono far pervenire entro il 31 agosto 1962, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Val d'Aosta o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, domanda di partecipazione in carta legale corredata dall'elenco nominativo dei soci o partecipanti, da un attestato notarile comprovante la costituzione della cooperativa, nonchè una relazione dettagliata delle iniziative svolte, dalla quale possano emergere gli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi economici della realizzazione.

Tale domanda secondo le norme dell'art. 49, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. XVI, entro il 31 ottobre 1962.

Art. 53.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della produzione agricola che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice, sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella annessa *L*. E' ammessa la classificazione ex æquo.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 54.

Per la Regione a statuto speciale della Val d'Aosta, le competenze e le funzioni attribuite dal presente decreto agli Ispettorati provinciali e compartimentali dell'agricoltura, sono demandate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa.

Anche le aperture di credito ai funzionari delegati, di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1959, n. 341, vengono effettuate a favore dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Val d'Aosta.

Per la Regione di cui sopra, nonchè per il territorio di Trieste, la gara provinciale e quella regionale del concorso triennale di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, si identificano e l'ammontare dei premi è quello indicato rispettivamente nelle allegate tabelle *B* ed *A*; per le gare annuali fra le aziende agricole di cui ai numeri 2, 3, 4 del predetto art. 1, i premi sono quelli indicati nelle allegate tabelle *D*, *E*, *F*; per le gare annuali fra i giovani di cui ai numeri 5, 6, 7 sempre dello stesso art. 1, i premi sono quelli indicati nell'allegata tabella *G*.

Nella Val d'Aosta, la Commissione giudicatrice di tutte le gare fra le aziende agricole è composta dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste che la presiede, da un tecnico agrario dell'Assessorato, da tre membri, scelti fra i tecnici agricoli non appartenenti all'Amministrazione statale o regionale, da nominarsi dal presidente della Giunta regionale.

Art. 55.

Alle spese di carattere generale ed a quelle relative al pagamento dei premi si provvederà con i fondi previsti dalla legge 18 maggio 1959, n. 341, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1961-62.

Roma, addì 17 ottobre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1959
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 178. — PALADINI

Concorsi e gare a premi per l'incremento della produttività agricola (Triennio 1959-60 - 1961-62)

Quadro generale dei premi

CONCORSI E GARE	Categoria	PREMI DA EROGARE								TOTALI		
		I Premio		II Premio		III Premio		IV Premio		Totale di Sezione	Totale di Categoria	Totale Generale
		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo			
CATEGORIA AZIENDE AGRICOLE												
1) Concorso triennale a premi per il riordinamento produttivo delle aziende agricole.												
TAB. A. - Gare provinciali	Piccole	1	200.000	1	150.000	1	75.000	—	—	—	—	—
	Medie	1	300.000	1	200.000	1	100.000	—	—	—	—	—
	Grandi	1	400.000	1	250.000	1	125.000	—	—	163.800.000	—	—
TAB. B. - Gare regionali	Piccole	1	400.000	1	200.000	1	150.000	—	—	—	—	—
	Medie	1	500.000	1	300.000	1	200.000	—	—	—	—	—
	Grandi	1	600.000	1	400.000	1	250.000	—	—	54.000.000	—	—
TAB. C. - Gara nazionale	Piccole	3	1.000.000	3	700.000	3	400.000	3	200.000	—	—	—
	Medie	3	1.500.000	3	1.000.000	3	500.000	3	300.000	—	—	—
	Grandi	3	2.000.000	3	1.300.000	3	600.000	3	400.000	29.700.000	247.500.000	—
2) TAB. D. - Gara provinciale per la lavorazione del terreno e l'adeguamento delle attrezzature e per la meccanizzazione aziendale. Annata agraria 1959-60.	Piccole	1	150.000	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—
	Medie	1	200.000	1	150.000	1	100.000	—	—	—	—	—
	Grandi	1	250.000	1	200.000	1	125.000	—	—	128.800.000	128.800.000	
3) TAB. E. - Gara provinciale per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni. Annata agraria 1960-61.	Piccole	1	150.000	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—
	Medie	1	200.000	1	150.000	1	100.000	—	—	—	—	—
	Grandi	1	250.000	1	200.000	1	125.000	—	—	128.800.000	128.800.000	—
4) TAB. F. - Gara provinciale per l'organizzazione e la commercializzazione dei prodotti. Annata agraria 1961-62.	Piccole	1	150.000	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—
	Medie	1	200.000	1	150.000	1	100.000	—	—	—	—	—
	Grandi	1	250.000	1	200.000	1	125.000	—	—	128.800.000	128.800.000	633.900.000
CATEGORIA GIOVENTÙ RURALE												
TABELLA G. - *Gare a premi fra i giovani rurali*												
Sezione maschile												
5) Gara provinciale per la tecnica nelle coltivazioni erbacee ed arboree. Annata agraria 1959-60.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	—	—
6) Gara provinciale per la tecnica della meccanizzazione ed irrigazione. Annata agraria 1960-61.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	—	—

CONCORSI E GARE	Categoria	PREMI DA EROGARE								TOTALI		
		I Premio		II Premio		III Premio		IV Premio		Totale di Sezione	Totale di Categoria	Totale Generale
		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo			
7) Gara provinciale per la tecnica negli allevamenti bovini ed ovini. Annata agraria 1961-62.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	124.200.000	—
Sezione femminile												
8) Gara provinciale per la buona tenuta della casa e l'igiene della famiglia. Annata agraria 1959-60.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	—	—
9) Gara provinciale per l'ortofrutticoltura familiare e la bassa corte. Annata agraria 1960-61.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	—	—
10) Gara provinciale per la preparazione e conservazione dei prodotti alimentari e per i lavori femminili. Annata agraria 1961-62.	RF e PPC	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	—	—	—
	Comune	1	100.000	1	75.000	1	50.000	—	—	41.400.000	124.200.000	—
11) TAB. *H.* - *Gara nazionale triennale tra i giovani rurali.*												
Sezione maschile	RF e PPC	3	1.000.000	3	700.000	3	500.000	3	300.000	—	—	—
	Comune	3	1.000.000		700.000	3	500.000	3	300.000	15.000.000	—	—
Sezione femminile	RF e PPC	3	1.000.000	3	700.000	3	500.000	3	300.000	—	—	—
	Comune	3	1.000.000	3	700.000	3	500.000	3	300.000	15.000.000	30.000.000	278.400.000
ALTRI CONCORSI												
12) *Concorso nazionale triennale a premi fra gli inventori.*												
TAB. *I.* - Gara nazionale.	—	3	2.000.000	4	1.000.000	5	700.000	8	250.000	—	—	15.500.000
13) *Concorso nazionale triennale a premi per le iniziative provinciali.*												
TAB. *L.* - Gara nazionale.	—	3	5.000.000	4	3.000.000	8	1.500.000	11	1.000.000	—	—	50.000.000

TOTALE GENERALE per premi concorsi e gare . . . . L. 977.800.000

(6993)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.